

Discriminazione politica: l'Italia non rispetta le Convenzioni e i Patti internazionali

Per chi non ne fosse a conoscenza, a livello internazionale la Repubblica Italiana è giudicata "Stato a limitata autonomia in regime di democrazia ridotta". Non solo, nel punteggio che tutti gli anni viene stilato dai vari osservatori internazionali l'Italia sta regredendo. Ciò perchè, al di là di quello che viene raccontato di nostri politicanti, si ratificano Convenzioni e Patti Internazionali, ma, nei fatti e negli angoli delle disposizioni interne, tali clausole vengono rispettate solo sulla carta, con la complicità occulta di parte dell'informazione, finanziata con soldi pubblici e asservita al Governo.

Per prima cosa occorre fare una premessa sul Trattato di Pace di Parigi del 1947.

Per diritto internazionale, quando un Articolo di un Trattato viola una Convenzione Internazionale o postume Convenzioni e Patti Internazionali accettati in seguito dalle parti contraenti subentrano nel diritto internazionale, gli effetti di quell'Articolo del Trattato sono invalidi.

Il Trattato di Pace di Parigi del 1947 è stato sottoscritto dalla Repubblica Italiana in qualità di Nazione sconfitta neppure due anni dopo il termine del conflitto, quindi in condizioni di particolare sudditanza verso le Potenze vincitrici e gli Stati alleati. Il preambolo iniziale del documento inoltre falsifica totalmente gli avvenimenti storici, poichè omette di indicare che, il secondo Armistizio del 29/9/43 e la Dichiarazione di Guerra alla Germania del 13/10/43, furono redatti quando nel diritto e nei fatti Vittorio Emanuele III e Badoglio erano fuggiaschi, sottomessi all'ACC, Commissione di Controllo Alleata e non più governanti d'Italia. Esclude persino due anni di storia repubblicana della RSI, ma, soprattutto, omette di indicare il principale documento che ha posto fine ai combattimenti sul suolo italico, ossia la Resa di Caserta del 29/4/45, redatta dalla vera autorità governante, l'AC, per la zona di occupazione italiana assegnata ai britannici sotto il Comando del Generale Alexander. Tale documento di Resa era stato sottoscritto dal plenipotenziario Generale britannico Morgan, in presenza dei Comandanti delle varie Forze Armate Alleate impegnate e facenti parti del Commissione Alleata, militari britannici, statunitensi, sovietici e polacchi, verso i due plenipotenziari tedeschi che rappresentavano le forze dell'Asse, Wehrmacht ed SS per i tedeschi e Forze Armate della RSI per gli italiani. Non ha partecipato alla Resa il governo in regime armistiziale sabauda e non gli fu dato il permesso di stilare un pari documento di Resa. Tale governo sabauda non ha potuto neppure dichiarare la Resa della Concessione di Tien-Tsin in Cina, esclusa dalla Resa di Caserta che, nell'ottobre del 1945, era virtualmente ancora RSI. Le Forze Armate e la Milizia fascista della RSI sono state comunque citate all'Art. 55 del Trattato, anche se la definizione di "Esercito repubblicano fascista" è totalmente errata, in quanto tali Forze Armate erano per istituzione completamente apolitiche. Appare evidente che queste inesattezze siano state riportate solo per non umiliare ulteriormente la delegazione italiana capeggiata da De Gasperi.

Nel Trattato è anche indicato all'Art. 17 che, con il divieto senza un preciso limite temporale alla libertà di costituzione di organizzazioni fasciste, costituisce la prova schiacciante di cosa l'Italia abbia dovuto subire a livello ideologico: mentre i vincitori si pavoneggiavano sulla Carta Atlantica e all'ONU di aver adottato i principi di autodeterminazione dei Popoli e dell'eliminazione di ogni restrizione ideologica e politica, i loro contemporanei Trattati, rappresentati per lo più da Stati con regimi totalitari, imperialisti e colonialisti, imponevano agli sconfitti l'atteggiamento ideologico e politico per il futuro, contrastante certi principi portati avanti da chi era stato solo un loro nemico in guerra. Tali clausole hanno avuto pesanti ripercussioni in Italia sull'onesta applicazione della nascente Costituzione del 1947 in vigore dal 1948, sul reale rispetto principalmente degli Artt. 3, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 48, 49, 50, 51, sul fatto di dover allegare la XII Disposizione Transitoria ed emanare in seguendo le Leggi 645/52 Scelba e 205/93 Mancino tutt'oggi in vigore. Va ricordato che uno dei massimi giuristi italiani, il Presidente Leone, Deputato dell'Assemblea Costituente, esattamente nel periodo in cui erano state ratificate dall'Italia la Convenzione e il Patto di New York del 1965 - 1966, propose di fare una revisione costituzionale: fu duramente attaccato!

Tale Articolo del Trattato di Pace ha comunque perso ogni forma di obbligo, oltre che per il lungo tempo decorso, anche perchè contrastante ideologicamente con l'Articolo 5 della Convenzione Internazionale di New York del 1965-1966 e gli Artt.1, 2, 21, 22, 25 e 26 del Patto Internazionale dei diritti politici e civili del 1965 - 1966, sottoscritti e ratificati dall'Italia e da tutte le Nazioni vincitrici nel Trattato di Pace di Parigi, che vietano la discriminazione politica agli Stati firmatari.

Quel Trattato di Parigi è quindi un documento tronco e contrastante gli avvenimenti, in quanto tecnicamente si dichiarava sconfitto chi aveva combattuto a fianco dei vincitori e non si citava lo Stato che si era arreso. Tali contrasti pongono dubbi sulla legittimità sostanziale del documento.

Il Trattato ha comunque inciso pure dopo l'accettazione della Convenzione e del Patto Internazionale di New York del 1965 - 1966 nei principi che esprimevano contrarietà a qualsiasi discriminazione politica. Pur accettando la Convenzione senza riserve con la Legge 654/75, e il Patto con la Legge 881/77, riservandosi in materia politica solo sulla XIII Disposizione Transitoria [Casa Savoia], l'Italia ha continuato l'opera di discriminazione delle organizzazioni di carattere fascista, addirittura estendendo incostituzionalmente il concetto a ogni formazioni politica scomoda.

Difatti, pur se nel Trattato di Pace non vi sono clausole che escludano le associazioni Nazionaliste e Socialiste, risultando storicamente sempre distinte da quelle Fasciste, oltre che per differente impianto ideologico, per essere sorte nel trentennio precedente in altri Stati con diversi presupposti, non dovrebbero in teoria aver difficoltà ad esistere. Purtroppo le istruzioni elettorali in vigore dal 2014 in Italia di fatto le hanno escluse, modificando illegalmente le precedenti istruzioni elettorali con l'utilizzo improprio di citazioni, esempi e Disegni di Legge tecnicamente invalidi, non supportate affatto da Leggi costituzionali, da Leggi e Decreti elettorali o da Sentenze emanate da Giudici competenti per la materia ideologica. Si noti che le modifiche elettorali sono nate dopo che l'azione poliziesca e persecutoria a quelle liste era stata vanificata dalle Sentenze della Magistratura.

Si evidenzia il contrasto del punto 17 del Trattato con i principi della Convenzione e del Patto:

Trattato di Pace di Parigi del 10/2/1947

Nazioni vincitrici: Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d'America, la Cina, la Francia, l'Australia, il Belgio, la Repubblica Sovietica Socialista di Bielorussia, il Brasile, il Canada, la Cecoslovacchia, l'Etiopia, la Grecia, l'India, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica Sovietica Socialista d'Ucraina, l'Unione del Sud Africa, la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, designate "Le Potenze Alleate ed Associate"

Nazione sconfitta: Italia [si omette l'indicazione delle altre Nazioni sconfitte].

Art. 17: L'Italia, la quale, in conformità dell'articolo 30 della Convenzione di Armistizio, ha preso misure per sciogliere le organizzazioni fasciste in Italia, non permetterà, in territorio italiano, la rinascita di simili organizzazioni, siano esse politiche, militari o militarizzate, che abbiano per oggetto di privare il popolo dei suoi diritti democratici.

Convenzione di New York del 1965 - 1966

Ratificata dall'Italia senza riserve con la Legge 654/75

Art.5 [riportati solo i commi che riguardano la discriminazione politica]: In base agli obblighi fondamentali di cui all'Articolo 2 della presente Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme ed a garantire a ciascuno il diritto all'eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, nel pieno godimento dei seguenti diritti:

- a) **diritto ad un eguale trattamento avanti i tribunali ed a ogni altro organo che amministri la giustizia;**
- b) **diritto alla sicurezza personale** ed alla protezione dello Stato **contro le violenze** o le sevizie **da parte sia di funzionari governativi**, sia di ogni individuo, gruppo **od istituzione;**
- c) **diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi candidato in base al sistema dei suffragio universale ed eguale per tutti**, il diritto di partecipare al

governo ed alla direzione degli affari pubblici, a tutti i livelli, nonché il diritto di accedere, a condizioni di parità, alle cariche pubbliche

d) altri diritti civili quali:

VII) **il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione,**

VIII) **il diritto alla libertà di opinione e di espressione,**

IX) **il diritto alla libertà di riunione e di pacifica associazione;**

Stati partecipanti alla Convenzione di New York del 1965-1966 [indicata data di ratifica e entrata in vigore: con A=Adesione, S=Successione. Si riportano, oltre all'Italia, solo le Nazioni vincitrici firmatarie del Trattato di Pace di Parigi del 1947. Diversi Stati esistenti nel 1947 hanno subito delle divisioni e pertanto sono riportati gli Stati successivi]:

Albania 11/5/94 A 10/6/94; **Armenia** 23/6/93 A 23/7/93; **Australia** 30/9/75 30/75; **Austria** 9/5/72 8/6/72; **Azerbaijan** 16/8/96 A 15/9/96; **Belgio** 7/8/75 6/9/75; **Belarus** 8/4/69 8/5/69; **Bosnia e Erzegovina** 16/7/93 S 6/3/92; **Brasile** 27/3/68 4/1/69; **Canada** 14/10/70 13/11/70; **Ceca, Repubblica** 22/2/93 S 1/1/93; **Cina** 29/12/81 A 28/1/82; **Croazia** 12/10/92 S 8/10/91; **Danimarca** 9/12/71 8/1/72; **Eritrea** 31/7/01 A 30/8/01; **Estonia** 21/10/91 A 20/11/91; **Etiopia** 23/6/76 A 23/7/76; **Francia** 28/7/71 A 27/8/71; **Georgia** 2/6/99 A 2/7/99; **Grecia** 18/6/70 18/7/70; **India** 3/12/68 4/1/69; **ITALIA** 5/1/76 4/2/76; **Kazakistan** 26/8/98 A 25/9/98; **Kirghizistan** 5/9/97 A 5/10/97; **Lettonia** 14/4/92 A 14/5/92; **Lituania** 10/12/98 9/1/99; **Macedonia** 18/1/94 S 17/9/91; **Moldova** 26/1/93 A 25/2/93; **Montenegro** 23/10/06 S 3/6/06; **Nuova Zelanda** 22/11/72 22/12/72; **Paesi Bassi** 10/12/71 9/1/72; **Polonia** 5/12/68 4/1/69; **Regno Unito** 7/3/69 6/4/69; **Russia** 4/2/69 6/3/69; **Serbia** 12/3/01 S 27/4/92; **Slovacchia** 28/5/93 S 1/1/93; **Slovenia** 6/7/92 S 25/6/91; **Stati Uniti** 21/10/94 20/11/94; **Sudafrica** 10/12/98 9/1/99; **Tagikistan** 11/1/95 A 10/2/95; **Turkmenistan** 29/9/94 A 29/10/94; **Ucraina** 7/3/69 6/4/69; **Uzbekistan** 28/9/95 A 28/10/95.

La deroga all'applicazione della Convenzione esposta sull'Art.1c2 non vale per i soggetti politici ma va interpretata come riferibile singolarmente a quei cittadini o non cittadini che per Legge interna hanno limitazioni o sul diritto di voto o alla candidatura in incarichi pubblici, sia per indegnità morale, inabilità, interdizione dai diritti civili [falliti, detenuti, ergastolani], sia per mansioni non compatibili con incarichi pubblici, per appartenenza alla Magistratura, Polizia, Forze Armate, ecc.

Patto Internazionale dei diritti politici e civili del 1966

Ratificato dall'Italia [riserva sulla XIII Disposizione Transitoria, Casa Savoia] Legge 881/77

Art.1c.1: **Tutti i popoli** hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi **decidono liberamente del loro statuto politico** e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

Art.1c.3: Gli **Stati** parti del presente Patto, **ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione** di territori non autonomi e **di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto**, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

Art.2c2: **Gli Stati** parti del presente Patto **si impegnano a garantire** che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, **l'opinione politica o qualsiasi altra opinione**, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

Art.2c3: **Ciascuno degli Stati** parti del presente Patto **s'impegna a:** a) **garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso**, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; b) **garantire che l'autorità competente**, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, **decida in merito ai diritti del ricorrente**, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria; c) **garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.**

Art.21: È riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni tranne quelle imposte in conformità alla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico o per tutelare la sanità o la morale pubbliche, o gli altrui diritti e libertà.

Art.22c1: Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati o di aderirvi per la tutela dei propri interessi. 2. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanità o la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.

Art.25: Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e **senza restrizioni irragionevoli:** a) **di partecipare alla direzione degli affari pubblici,** personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti; b) **di votare e di essere eletto,** nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori; c) **di accedere,** in condizioni generali di eguaglianza, **ai pubblici impieghi del proprio Paese.**

Art.26: Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e **hanno diritto,** senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui **una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.**

Dopo il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è stata abrogata la XIII Disposizione Transitoria della Costituzione permettendo agli eredi maschi di Casa Savoia di ritornare in Italia.

Stati partecipanti al Patto di New York del 1965-1966 [indicata data di ratifica e entrata in vigore: con A=Adesione, S=Successione. Si riportano, oltre all'Italia, solo le Nazioni vincitrici firmatarie del Trattato di Pace di Parigi del 1947. Diversi Stati esistenti nel 1947 hanno subito delle divisioni e pertanto sono riportati gli Stati successivi]:

Albania 4/10/91 A 4/1/92; **Armenia** 23/6/93 A 23/9/93; **Australia** 13/8/80 13/11/80; **Austria** 10/9/78 10/12/78; **Azerbaijan** 13/8/92 A 13/11/92; **Belarus** 12/11/73 23/3/76; **Belgio** 21/4/83 21/7/83; **Bosnia e Erzegovina** 1/11/93 S 6/3/92; **Brasile** 24/1/92 A 24/4/92; **Canada** 19/5/76 A 19/8/76; **Ceca, Repubblica** 22/2/93 S 1/1/93; **Cina** 20/6/97 1/7/97; **Croazia** 12/10/92 S 8/10/91; **Danimarca** 6/1/72 23/3/76; **Eritrea** 22/1/02 A 22/4/02; **Estonia** 21/10/91 A 21/1/92; **Etiopia** 11/6/93 A 11/9/93; **Francia** 4/11/80 A 4/2/81; **Georgia** 3/5/94 A 3/8/94; **Grecia** 5/5/97 A 5/8/97; **India** 10/4/79 A 10/7/79 **ITALIA** 15/9/78 15/12/78 **Kazakistan** 24/1/06 24/4/06 **Kirghizistan** 7/10/94 A 7/1/95; **Lettonia** 14/4/92 A 14/7/92; **Lituania** 20/11/91 A 20/2/92; **Macedonia** 18/1/94 S 17/11/91; **Moldova** 26/1/93 A 26/4/93; **Montenegro** 23/10/06 S 3/6/06; **Nuova Zelanda** 28/12/78 28/3/79; **Paesi Bassi** 11/12/78 11/3/79; **Polonia** 18/3/77 18/6/77; **Regno Unito** 20/5/76 20/8/76; **Russia** 16/10/73 23/3/76; **Serbia** 2/3/01 S 27/4/92; **Slovacchia** 28/5/93 S 1/1/93; **Slovenia** 6/7/92 S 25/6/91; **Stati Uniti d'America** 8/6/92 8/9/92; **Sudafrica** 10/12/98 10/3/99; **Tagikistan** 4/1/99 A 4/4/99; **Turkmenistan** 1/5/97 A 1/8/97; **Ucraina** 12/11/73 23/3/76; **Uzbekistan** 28/9/95 A 28/12/95.

Dopo il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è stata abrogata la XIII Disposizione Transitoria della Costituzione permettendo agli eredi maschi di Casa Savoia di ritornare in Italia.

* * *

L'ultima Nazione a sottoscrivere la Convenzione e il Patto di New York del 1965 1966, tra quelle firmatarie del Trattato di Pace di Parigi del 1947, è stata l'Eritrea nel 2002 che prima era annessa all'Etiopia. Non esiste pertanto alcuna Nazione o territorio al mondo che possa imporre all'Italia il rispetto dell'Art.17, in quanto di fatto e di diritto totalmente invalidato dagli accordi internazionali.

Quindi l'Italia non è più vincolata da decenni al rispetto dell'Articolo 17 del Trattato di Pace di Parigi del 1947, ma da decenni doveva adattarsi alla Convenzione e al Patto Internazionale dei diritti politici di New York del 1965-1966, oltre che della Convenzione Europea dei Diritti

dell'Uomo del 1952 ratificata con la Legge 848/55, accettata da quasi metà delle Nazioni vincitrici, mentre non pare abbia contestato l'Art.17 del Trattato di Pace di Parigi del 1947.

Invece l'Italia, non ha abrogato la XII Disposizione Transitoria della Costituzione del 1947 e la Legge di attuazione 645/52 Scelba, pur avendo ratificati entrambi i documenti internazionali con le Leggi 654/75 e 881/77, senza prevedere eccezioni sulla questione politica se non marginalmente per la XIII Disposizione Transitoria riguardante gli eredi maschi di Casa Savoia. Non solo, agganciandosi strumentalmente alla discriminazione razziale, nella successiva Legge 205/93 Mancino sono stati emanati altri Articoli e specifiche ad ulteriore persecuzione politica.

Inoltre il Ministero dell'Interno ha pubblicato dal 2014 delle istruzioni elettorali per le elezioni amministrative, regionali, politiche ed europee recanti false interpretazioni e falsi esempi dei testi della Costituzione, dei testi di Legge e delle Sentenze di alcuni Giudici, per altro incompetenti a valutare questioni ideologiche, facendo ruscare delle liste elettorali presentatisi in piena regola.

Si indica la clausola riportata sostanzialmente identica sulle istruzioni elettorali dal 2014 ad oggi:

Istruzioni elettorali per le elezioni politiche 2018 di Camera e Senato

Punto 12.1.1: Divieto di contrassegni che fanno riferimento ad ideologie di stampo fascista o nazista
Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute parole, espressioni, immagini, disegni o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia che richiami anche indirettamente tali ideologie. Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole o simboli deve considerarsi vietata a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni. Su tali fattispecie devono richiamarsi *in toto* le sentenze del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, 6 marzo 2013, nn. 1354 e 1355.

* * *

Innanzitutto si precisa che la XII Disposizione della Costituzione non è una Disposizione Finale ma Transitoria e, con la Legge 645/52 Scelba, essa non menziona affatto il Nazismo, il Nazionalsocialismo e simili, ma vieta solo [temporaneamente] la ricostituzione del disciolto Partito Fascista, analogamente a quanto indicato nelle Sentenze del Consiglio di Stato 1354-1355/2013. Nel giudicare tali liste, gli organi governativi elettorali, utilizzando un criterio strumentale e fazioso le hanno definite: "con simbologia appartenente a governi autoritari del passato", come se nel corso della storia recente ci fosse stata idea o religione che non abbia attraversato periodi di totalitarismo.

Ne consegue che la XII Disposizione Transitoria è applicata strumentalmente da almeno vent'anni a boicottaggio delle associazioni politiche scomode, a tutto campo, con intercettazioni, denunce, indagini, perquisizioni, sequestri di materiale, schedatura, arresti, processi, condanne, anche con l'impedimento dell'opera di propaganda a mezzo stampa e informatica, distribuzione, eventi, nonché alla partecipazione elettorale per le cariche pubbliche, spesso applicando retroattivamente le norme.

Si precisa inoltre che l'Articolo 49 della Costituzione recitando: "**Tutti cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale**", è più che sufficiente per garantire il rispetto delle regole, dato che chi si presenta alle elezioni sta già concorrendo con metodo democratico a determinare la politica locale o nazionale, senza la necessità di ulteriori disposizioni contrastanti l'arsenale principale come la XII Disposizione Transitoria, che pertanto dovrà essere abrogata con la semplice presa d'atto della sua invalidità, cancellando pure la Legge Scelba, che ne è stata l'attuazione e la Legge Mancino, che è stata la diretta conseguenza, oltre che le illecite varianti sulle istruzioni elettorali dopo il 2014.

La Repubblica Italiana è stata denunciata alle Corti Internazionali e agli Organi Internazionali di Controllo Elettorale. È in preparazione una segnalazione alla Convenzione indicante tali fatti.

Milano, li 2 maggio 2020

Direzione NSAB